

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 35 ss. del D.Lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI PORPETTO 98 APS".

ART. 2) SEDE

La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Porpetto (UD), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e più precisamente svolge l'attività di realizzazione di feste tradizionalmente popolari, spettacoli culturali, gare, fiere, convegni, gite ed escursioni che valorizzino e accrescano il benessere della comunità.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, purchè strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 4) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

ART. 5) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dallo statuto.

TITOLO II **FONDO COMUNE**

ART. 6) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, primo periodo, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante l'apporto volontario di nuovi contributi da parte degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, secondo periodo, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 117 del 2017, il fondo comune dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può porre in essere attività o iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con d.m. lavoro e politiche sociali del 9 giugno 2022.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 7) NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI, REQUISITI E CONDIZIONI

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di promozione sociale.

Se il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo stabilito per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo

Fermo tale numero minimo, il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati, persone fisiche o, associazioni di promozione sociale nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che condividono le finalità dell'associazione e soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di

reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere sottoposti a liquidazione giudiziale e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti eventualmente esistenti.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente e l'inesistenza delle cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare i libri sociali. A tal fine gli associati dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. All'associato che proceda all'esame dei libri sociali è vietato diffondere a terzi i dati tratti da tali libri secondo le normative di riferimento sulla protezione dei dati. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 D.Lgs. n. 117

del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, a titolo di quota associativa annuale ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'organo direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a qualsiasi titolo e pertanto né per atto tra vivi né per causa di morte.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, estinzione o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere sottoposto a liquidazione giudiziale o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'associato minorenni è rappresentato in assemblea dal soggetto che esercita sul medesimo la responsabilità genitoriale, al quale spetta l'esercizio del relativo diritto di voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio, tramite messaggio telefonico o tramite applicazioni di messaggistica), fatto pervenire agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) o numero telefonico, comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea raggiungibile fisicamente o telematicamente;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore

convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 1 (uno) giorno dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti dell'organo direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, sia in prima sia in seconda o successiva convocazione.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia in successiva convocazione.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione sono decise dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima sia in successiva convocazione.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o lettera a mano, all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in successiva convocazione.

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le

modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento, l'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero ad altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7, secondo il numero determinato dall'assemblea degli

associati al momento della nomina.

L'assemblea, in sede di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, nomina, scegliendolo tra questi ultimi, anche il Presidente del Consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017 la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o il sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea con il consenso della maggioranza degli associati.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni:

- in caso di rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti funzionali alla sola conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dell'associazione, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

I componenti dell'organo direttivo restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio direttivo, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con gli stessi criteri previsti per la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio direttivo.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

- convocare l'assemblea degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare eventuali regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio direttivo può sempre impartire direttive ai componenti delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 25) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno due volte

l'anno, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. È ammessa la convocazione urgente, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fino a due giorni prima della data prevista per la seduta. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, raggiungibile fisicamente o telematicamente, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'intervento all'adunanza può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 26) COMPENSO

Ai componenti dell'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'ufficio e debitamente documentate, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117 del 2017.

ART. 27) RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea degli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei componenti supplenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della

deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai componenti dell'organo di controllo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'ufficio e debitamente documentate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee degli associati, alle quali pertanto devono essere debitamente convocati.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017 la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico; il revisore legale dei conti è rieleggibile.

Il Revisore Legale dei conti può partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

TITOLO V **BILANCIO**

ART. 31) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 117 del 2017.

Nei casi previsti dall'art. 14, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo direttivo redige il bilancio sociale.

ART. 32) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI **ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL** **PATRIMONIO**

ART. 33) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, i quali provvedono in tale sede, e con il medesimo *quorum*, anche alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 36) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che

presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 37) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 38) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.

Tutti i rinvii, testuali o no, contenuti nel presente statuto a norme vigenti, devono intendersi come rinvii mobili alle analoghe norme tempo per tempo vigenti.

F.to: Alberto Pez

F.to: Andrea Maistrello L.S.